



Comune di Camerino

(Provincia di Macerata)

Cod. ISTAT 43007

COPIA CONFORME

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NUMERO 80 DEL 30-04-2019

OGGETTO:
INDIVIDUAZIONE AREA PER INSTALLAZIONE DI ATTIVITA' SPETTACOLI VIAGGIANTI AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 18/03/1968 N. 337 E S.M.I. - FESTA DEL PATRONO - ANNO 2019.

L'anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di aprile alle ore 09:30, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

PASQUI GIANLUCA	SINDACO	P
LUCARELLI ROBERTO	VICESINDACO	P
CERVELLI ERIKA	ASSESSORE	A
NALLI ANTONELLA	ASSESSORE	A
MANCINELLI ROBERTO	ASSESSORE	P

SOGGETTA A COMUNICAZIONE: S

Assegnati n. 5 In carica 5 Presenti n. 3 Assenti n. 2

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO GENERALE Dr. Montaruli Angelo

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza PASQUI GIANLUCA nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto sopra riportato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di seguito riportata predisposta dal Responsabile del Servizio Attività Produttive:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il sottoscritto dott. Francesco Maria Aquili, Responsabile del Servizio Attività Produttive, visto il documento istruttorio che di seguito si riporta:

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PREMESSO CHE:

- l'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 337 riconosce la "funzione sociale" dell'attività di spettacolo viaggiante, svolta in forma itinerante o a carattere permanente;

- l'articolo 9 della legge citata dispone che *"Le amministrazioni comunali devono compilare entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge un elenco delle aree comunali disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento. L'elenco delle aree disponibili deve essere aggiornato almeno una volta all'anno. La concessione delle aree comunali deve essere fatta direttamente agli esercenti muniti dell'autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, senza ricorso ad esperimento di asta. È vietata la concessione di aree non incluse nell'elenco di cui al primo comma e la subconcessione, sotto qualsiasi forma, delle aree stesse. Le modalità di concessione delle aree saranno determinate con regolamento determinato dalle amministrazioni comunali, sentite le organizzazioni sindacali e di categoria."*;

- ai sensi dell'art. 19, n. 6, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sono state trasferite alle Amministrazioni comunali le competenze relative al rilascio della *"licenza per pubblici trattenimenti, esposizioni di rarità, persone, animali, gabinetti ottici ed altri oggetti di curiosità o per dare audizioni all'aperto di cui all'art. 69"*;

CONSIDERATO CHE

- le attività di spettacolo viaggiante e parchi di divertimento hanno un ruolo importante nella fruizione del tempo libero e nella creazione di momenti di aggregazione e spettacolo sia nei centri urbani che nelle località prive di altri spazi per la socializzazione ed il tempo libero;

- si conviene sulla valenza delle attività di spettacolo viaggiante quale momento forte dei festeggiamenti cittadini ed elemento che contribuisce sostanzialmente a consolidare la tradizione delle feste patronali quali espressioni irrinunciabili della cultura popolare e per questo meritevole di tutela e rilancio;

- al fine di pervenire all'applicazione della legge 18 marzo 1968, n. 337 da parte delle Amministrazioni comunali, l'ANCI e l'ANESV (Associazione Nazionale Esercenti Spettacoli Viaggianti e Parchi) hanno sottoscritto nel 2001 un protocollo d'intesa nel quale riconoscono che *"lo spettacolo, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce in tutti i suoi generi e manifestazioni aspetto fondamentale della cultura e dell'identità nazionale; ed è bene culturale di insostituibile valore sociale e formativo della persona umana"*;

- nel protocollo concordano sull'opportunità di segnalare alle Amministrazioni comunali l'obbligo di deliberare in materia di individuazione delle aree disponibili per l'installazione delle attività di spettacolo viaggiante, predisponendo l'elenco previsto dal citato articolo 9 della legge n. 337/1968, con l'individuazione delle aree tradizionalmente assegnate agli esercenti di spettacoli viaggianti e quelle ritenute idonee e che le Amministrazioni dovrebbero privilegiare l'assegnazione di aree attrezzate e localizzate in zone centrali, al fine di consolidare l'immagine del festeggiamento pubblico come elemento temporaneo, ma centrale della vita della città ed individuando, quando necessario, gli

accorgimenti finalizzati alla migliore convivenza tra parco di divertimenti ed abitazioni limitrofe (quali limitazioni ad orari, emissioni sonore ecc.);

- nel caso di installazione di attività a carattere itinerante le Amministrazioni individuano nella deliberazione di cui al presente articolo gli spazi destinati al parcheggio dei carriaggi e delle carovane abitazione degli esercenti che svolgono l'attività nel parco divertimenti e le modalità di fruizione degli stessi;

- il Comune di Camerino non ha un elenco definitivo delle suddette aree;

ATTESO CHE

-in occasione dei festeggiamenti per il patrono San Venanzio come oramai da moltissimi anni ci sono richieste di esercenti l'attività di spettacolo viaggiante e quindi occorre individuare un'area adeguata che risponda alle caratteristiche sopra elencate per il periodo che va dal 6 al 26 maggio 2019;

- tra le aree attualmente disponibili quella che per caratteristiche tecniche, ubicazione e fruibilità da parte degli avventori risponde alle caratteristiche indicate nel protocollo d'intesa sopra citato è quella che si trova in via Madonna delle Carceri area di protezione civile ex City Park, come indicato nella planimetria allegata;

- per il parcheggio delle carriaggi e delle carovane abitazione degli esercenti che svolgono l'attività nel parco divertimenti è stata individuata la stessa area per l'attività di spettacolo viaggiante sopra descritta;

CONSIDERATO che nell'area individuata è stata delocalizzata un'attività commerciale a seguito del terremoto le attrazioni dovranno essere posizionate in modo tale da rendere completamente fruibile l'accesso a tale attività sia da parte dei clienti che dai relativi fornitori;

PRESO ATTO che dall'approvazione del presente atto non scaturiranno spese a carico del Comune;

PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:

- 1) le premesse sono integralmente riportate nel presente dispositivo;
- 2) individuare per l'attività di spettacolo viaggiante e per il parcheggio delle carriaggi, delle carovane abitazione degli esercenti per il periodo che va dal 6 al 26 maggio 2019 in occasione dei festeggiamenti per il patrono San Venanzio l'area che si trova in via Madonna delle Carceri, area di protezione civile ex City Park, come indicato nella planimetria allegata;
- 3) stabilire che le attrazioni dovranno essere posizionate in modo tale da rendere completamente fruibile l'accesso all'attività commerciale ivi delocalizzata, sia da parte dei clienti che dai relativi fornitori;
- 4) incaricare i rispettivi servizi comunali in base alle loro competenze ad attuare le suddette disposizioni.

PROPONE INOLTRE

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000

Il Responsabile del Servizio Attività
Produttive

f.to dr. Francesco Maria Aquili

RITENUTO per i motivi riportati in tale proposta e che sono condivisi di emanare la presente deliberazione;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del DLgs n. 267 del 18 agosto 2000 dal Responsabile del Servizio Attività

Produttive (Dott. Francesco Maria Aquili): parere favorevole;

Con votazione favorevole unanime legalmente resa,

DELIBERA

- 1) le premesse sono integralmente riportate nel presente dispositivo;
- 2) individuare per l'attività di spettacolo viaggiante e per il parcheggio delle carriaggi, delle carovane abitazione degli esercenti per il periodo che va dal 6 al 26 maggio 2019 in occasione dei festeggiamenti per il patrono San Venanzio l'area che si trova in via Madonna delle Carceri, area di protezione civile ex City Park, come indicato nella planimetria allegata;
- 3) stabilire che le attrazioni dovranno essere posizionate in modo tale da rendere completamente fruibile l'accesso all'attività commerciale ivi delocalizzata, sia da parte dei clienti che dai relativi fornitori;
- 4) incaricare i rispettivi servizi comunali in base alle loro competenze ad attuare le suddette disposizioni.

Inoltre, stante la necessità e l'urgenza, con altra votazione favorevole unanime legalmente resa,

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

Pareri sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

PARERE: in ordine alla REGOLARITA` TECNICA

Data: 30-04-2019

Il Responsabile del servizio
F.to AQUILI FRANCESCO MARIA

Approvato e sottoscritto

Il Segretario generale

Il Presidente

F.to Montaruli Angelo

F.to PASQUI GIANLUCA

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi con contemporanea comunicazione ai capigruppo consiliari.

Camerino, 03-05-2019

Il funzionario delegato
F.to AQUILI FRANCESCO MARIA

Per copia conforme all'originale
Camerino, 03-05-2019

Il funzionario delegato
AQUILI FRANCESCO MARIA

Certificato di esecutività

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-04-2019 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Il funzionario delegato
F.to AQUILI FRANCESCO MARIA